

# *La giurisprudenza della Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie*

## **MASSIMARIO DELLE DECISIONI (anni 1991-1994\*)**

*A cura di Roberto Dati e Giorgio M. Leone*

---

### **I N D I C E**

- I - Albi professionali
- II - Disciplina
- III - Elezioni alle cariche direttive
- IV - Impugnazioni davanti alla Commissione Centrale

#### **I - ALBI PROFESSIONALI**

CANCELLAZIONE	
Dispensa dal servizio (a seguito di)	1
Su richiesta dell'interessato	2
ISCRIZIONE	
Legittimazione all'esercizio dell'odontoiatria (annotazione ex art. 5 legge n. 409/85)	3
Requisiti	4

#### **II - DISCIPLINA**

COLLEGIO GIUDICANTE	
Trattazione in più sedute	5, 6
INCIDENZA DEL PROCEDIMENTO PENALE SU QUELLO DISCIPLINARE	
Amnistia, indulto e grazia	7
Archiviazione del procedimento penale	8
Arresti domiciliari	9
Depenalizzazione del reato	10
Fatti e prove acquisiti nel procedimento penale	11- 12
Improcedibilità dell'azione disciplinare in difetto di condanna definitiva	13
Pendenza del procedimento penale (effetti)	14
Sentenza irrevocabile di condanna (effetti)	15
Principio della separatezza dei giudizi	16 -17
MANCANZE DISCIPLINARI (NEI RAPPORTI CON COLLEGHI E NELLA LIBERA PROFESSIONE)	
Comportamento negligente	18- 19
Contraffazione di farmaci per uso veterinario	20
Diverbio con un collega	21
Sconti eccessivi sui prezzi al pubblico	22
MANCANZE DISCIPLINARI (PUBBLICITÀ ED INFORMAZIONE SANITARIA)	

Libertà di manifestazione del pensiero	23-24
Riconoscimento di dicitura pubblicitaria	25
Rispetto del decoro professionale	26-27
<b>POTERE DEGLI ORDINI E COLLEGI</b>	
In ordine all'attività del sanitario quale pubblico dipendente	28-29-30
Limiti generali	31
<b>PROCEDIMENTO</b>	
Assistenza legale e costituzionalità art. 45 del D.P.R. n. 221/50	32
Audizione dell'incolpato	33
Contestazione degli addebiti	34-35
Formalità procedurali in generale	36
<b>PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE</b>	
Attività istruttoria (difetto di)	37
Motivazione (obbligo di)	38-39-40
Mancata sottoscrizione	41
Notifica limitata al dispositivo	42
Silenzio-rifiuto	43
Valutazione delle circostanze addotte dall'incolpato	44
<b>RESPONSABILITA' DISCIPLINARE</b>	
Elemento subiettivo (dolo o colpa)	45
Elemento subiettivo (in relazione all'obbligo di obbedienza verso il superiore gerarchico)	46
<b>SANZIONI</b>	
Duplicità	47-48

### **III - ELEZIONI ALLE CARICHE DIRETTIVE**

<b>CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ELETTORALE</b>	
Avvisi di convocazione e termine	49
<b>SEGGIO ELETTORALE</b>	
Variazione della composizione	50
<b>SVOLGIMENTO OPERAZIONI ELETTORALI</b>	
Elenco dei candidati	51
Scrutini: voto espresso col cognome errato	52
Veridicità di quanto attestato nei verbali	53

### **IV - IMPUGNAZIONI DAVANTI ALLA COMMISSIONE CENTRALE**

<b>ANOMALIE NELLA PROPOSIZIONE DEI RICORSI INNANZI ALLA C.C.E.P.S.</b>	
Inammissibilità del ricorso	54
Istanza di revoca del provvedimento di cancellazione	55
<b>CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE</b>	56
<b>IRRICEVIBILITA' DEL RICORSO (ART. 54 D.P.R. 221/50)</b>	57
<b>RICORSI ALLA C.C.E.P.S.</b>	
Contraddittorio (integrazione del)	58

---

\* Nel periodo 1993-1994 la Commissione Centrale non ha operato

## I - ALBI PROFESSIONALI

### CANCELLAZIONE

#### **Dispensa dal servizio (a seguito di)**

1 La dispensa dal servizio per incapacità professionale adottata dall'amministrazione dell'ente di appartenenza dell'interessato, in quanto provvedimento di cessazione di quel rapporto d'impiego, non può avere, di per sé, alcuna incidenza sullo status di iscritto all'Albo. E' quindi illegittima la cancellazione dall'Albo pronunciata di diritto per un'ipotesi non contemplata dagli artt. 11 del D. Lgs. C.P.S. 233/1946 e 42 del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221. Infatti, il Consiglio, ove ne ricorrano gli estremi, deve ritualmente sottoporre l'interessato ad apposito procedimento disciplinare, non essendo configurabile alcun automatismo tra la dispensa dal servizio e l'applicazione di sanzioni disciplinari (*dec. n. 41 del 30 novembre 1991-1 aprile 1992*).

#### **Su richiesta dell'interessato**

2 Non può essere accolto il ricorso per l'annullamento del provvedimento di cancellazione dall'Albo, adottato dal Collegio su richiesta dell'interessata, la quale - una volta accolta - diventa irrevocabile poiché l'accettazione da parte del Collegio concreta un atto amministrativo fondato sulla dichiarazione di volontà di risolvere il rapporto. Non è rilevante, inoltre, la circostanza (addotta dall'interessata) che l'intenzione di essere cancellata dall'Albo fosse dovuta ad un momento di sconforto, in quanto, in base alla costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, tale stato soggettivo non è riconducibile alle figure dell'errore, della violenza o del dolo e, pertanto, non integra alcun vizio della volontà suscettibile di rendere invalido il provvedimento impugnato (*dec. n. 4 del 25 gennaio-12 agosto 1992*).

### ISCRIZIONE

#### **Legittimazione all'esercizio dell'odontoiatria (annotazione ex art. 5 legge n. 409/85)**

3 E' illegittimo il provvedimento con cui l'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri ha cancellato l'annotazione, in precedenza concessa, di cui all'art. 5 della legge 24 luglio 1985, n. 409. Tale disposizione, infatti, deve essere interpretata alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 100 del 1989, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 4, 5 e 20 della L. n. 409 nella parte in cui non prevedono che i laureati in medicina e chirurgia, iscritti al relativo corso di laurea anteriormente al 28.1.1980, possano conservare l'iscrizione all'Albo dei Medici Chirurghi, così come è invece previsto per i laureati in medicina e chirurgia in possesso di diploma di specializzazione in odontoiatria, ai quali è riconosciuto il diritto ad esercitare la professione di odontoiatra, mediante apposita annotazione nell'Albo. Pertanto, al fine di assicurare la parità di trattamento tra la categoria dei medici chirurghi specializzati in odontoiatria e quella dei medici chirurghi non specializzati e immatricolati prima del 28.1.1980, è necessario estendere a questi ultimi la previsione di cui all'art. 5 della citata legge, concedendo l'annotazione ivi contemplata e consentendo di esercitare la professione di odontoiatra (*decisioni nn. 29; 31; 32; 33; 34; 35; 36 del 30 novembre 1991-21 gennaio 1993; dec. n. 30 del 30 novembre 1991-21 gennaio 1993*).

#### **Requisiti**

4 E' legittimo il diniego di iscrizione all'Albo del sanitario a cui è stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, che rientra tra le cause ostative all'iscrizione previste dall'art. 9 del D. Lgs. C.P.S. n. 233/46 e dagli artt. 6, 42 e 50 del D.P.R. n. 221/50. Non è, invece, requisito essenziale la buona condotta, alla luce della legge n. 732/84, che ha previsto, in tema di accesso agli impieghi pubblici, la soppressione di tale requisito, nel senso che non può essere richiesto o comunque accertato dalla Amministrazione procedente (*dec. n. 11 del 4 maggio-13 dicembre 1991*).

## **II - DISCIPLINA**

### **COLLEGIO GIUDICANTE**

#### **Trattazione in più sedute**

**5** Se il procedimento disciplinare non si esaurisce in una sola seduta, alle successive sedute debbono partecipare gli stessi componenti che hanno preso parte alle precedenti.

Infatti, il principio di invariabilità della composizione dell'organo di disciplina va inteso, come costantemente affermato dalla Commissione Centrale, nel senso che la competenza ad emettere il provvedimento conclusivo di una procedura si radica nell'organo cui la emissione di quel provvedimento è riservata secondo legge, sicchè la deliberazione non può, poi, essere adottata da un organo diverso per composizione.

Pertanto, il predetto principio risulta leso solo se nella trattazione orale, in più sedute vi sia un'alternanza di componenti (*dec. n. 12 del 4 maggio-13 dicembre 1991*).

**6** E' nullo il procedimento disciplinare svoltosi in diverse sedute quando la composizione del Collegio giudicante non resti immutata.

Invero, l'art. 45 del D.P.R. n. 221 del 5 aprile 1950, che disciplina lo svolgimento del procedimento disciplinare, stando alla sua letterale dizione, presuppone che esso si esaurisca in un unico giorno.

Tuttavia, ove occorra, nulla vieta che il procedimento disciplinare possa anche svolgersi in diverse sedute, ma è indispensabile che la composizione del Collegio rimanga immutata (*dec. n. 24 del 30 novembre 1991*).

### **INCIDENZA DEL PROCEDIMENTO PENALE SU QUELLO DISCIPLINARE**

#### **Amnistia, indulto e grazia**

**7** Secondo il costante orientamento del Consiglio di Stato, l'amnistia fa cessare gli effetti della sentenza penale, ma non annulla le risultanze ormai incontestabili degli atti compiuti dall'Autorità giudiziaria; pertanto, l'Amministrazione, nel procedere disciplinarmente a carico del dipendente amnistiato, deve basarsi sulle predette risultanze, indicando specificamente quali circostanze risultino sicuramente accertate e il loro apprezzamento sotto il profilo disciplinare (*dec. n. 23 del 25 gennaio-12 agosto 1992*).

#### **Archiviazione del procedimento penale**

**8** Ai fini della valutazione del comportamento dell'incolpato, assume primaria importanza il decreto con cui il Pretore abbia dichiarato di non doversi promuovere l'azione penale e disposto l'archiviazione degli atti. E' bensì vero che l'archiviazione non costituisce causa di preclusione del procedimento disciplinare, perché la relativa ordinanza non equivale alla sentenza definitiva di proscioglimento agli effetti dell'ulteriore attività dell'Autorità amministrativa; tuttavia, qualora il giudice penale abbia espressamente dichiarato inesistenti gli addebiti mossi all'inquisito ed abbia, proprio avuto riguardo alla sua qualità di esercente una professione sanitaria, riconosciuto pienamente legittimo il suo comportamento, tale affermazione non può non avere rilevanza nella valutazione dei fatti sotto il profilo deontologico (*dec. n. 49 del 30 novembre 1991-2 aprile 1992*).

## **Arresti domiciliari**

**9** Lo stato di arresto del sanitario nella propria abitazione non può equipararsi alla libertà provvisoria, in quanto lascia in vita la carcerazione preventiva e con essa lo *status* di detenuto; pertanto la concessione di tale beneficio, quale misura alternativa alla custodia in carcere, non incide sulla sospensione *ope legis* dall'esercizio professionale del sanitario, conseguente all'emissione del mandato o dell'ordine di cattura (*dec. n. 15 del 4 maggio-13 dicembre 1991*).

## **Depenalizzazione del reato**

**10** La circostanza che il giudice penale abbia accertato che l'ipotesi sottopostagli rientra tra quelle depenalizzate *ex L. 689/1981* non preclude l'azione disciplinare.

Il comportamento in contrasto con l'art. 125 del Testo unico delle leggi sanitarie, non perseguibile in sede penale, sarà, quindi, sanzionabile in sede amministrativa (*dec. n. 21 dell'8 giugno 1991*).

## **Fatti e prove acquisiti nel procedimento penale**

**11** In conformità alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, l'autorità disciplinare è vincolata al giudicato penale per quanto concerne gli elementi di fatto e di diritto che sono stati presi in esame e sono serviti a formare il convincimento del magistrato penale; conseguentemente, restando l'organo di disciplina vincolato alla materialità dei fatti accertati in sede penale, è legittimo l'atto di contestazione di addebito che faccia riferimento alle risultanze del procedimento penale (*decisioni nn. 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24 del 25 gennaio-12 agosto 1992*).

**12** I fatti acquisiti nel corso del procedimento penale non devono essere nuovamente discussi dall'Ordine professionale - il quale, peraltro, non dispone di mezzi istruttori più idonei di quelli utilizzati dall'Autorità giudiziaria per lo svolgimento delle indagini di sua pertinenza - ma devono essere soltanto valutati ai fini della responsabilità disciplinare del sanitario (*dec. n. 15 del 25 gennaio-12 agosto 1992*).

## **Improcedibilità dell'azione disciplinare in difetto di condanna definitiva**

**13** E' infondata l'eccezione di improcedibilità dell'azione disciplinare per difetto di sentenza irrevocabile di condanna, proposta dal ricorrente, quando il ricorso in Cassazione avverso la sentenza del giudice di secondo grado riguardi esclusivamente la rideterminazione delle pene, restando incontrovertibilmente accertata la sussistenza dei fatti e la loro attribuzione al ricorrente. Non è quindi applicabile l'art. 3 c.p.p., vigente all'epoca dei fatti, in quanto detta norma condiziona bensì l'esercizio dell'azione disciplinare all'esito del processo penale, ma solo quando la cognizione del reato influisce sulla decisione del giudizio disciplinare (*decisioni nn. 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24 del 25 gennaio-12 agosto 1992*).

## **Pendenza del procedimento penale (effetti)**

**14** Il provvedimento con cui il Consiglio dell'Ordine ha deliberato la sospensione del procedimento disciplinare in pendenza di giudizio penale, come previsto dall'art. 3 c.p.p. in vigore all'epoca dei fatti, è atto dichiarativo formalmente idoneo ad interrompere la prescrizione dell'azione disciplinare di cui all'art. 51 del D.P.R. 221/1950.

A tale conclusione si giunge anche richiamandosi al complesso delle disposizioni legislative, e dei principi da esse desumibili, che regolano i procedimenti disciplinari nei confronti dei pubblici

dipendenti, contenute nel Testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. Infatti - in virtù del principio, già affermato dalla Commissione Centrale, secondo cui le norme regolamentari in materia disciplinare relative agli esercenti le professioni sanitarie devono essere in armonia con il quadro normativo delineato dal legislatore per settori analoghi - l'art. 51 citato va interpretato alla luce dell'art. 117 del predetto Testo unico, in base al quale "[q]ualora per il fatto addebitato all'impiegato sia stata iniziata azione penale il procedimento disciplinare non può essere promosso fino al termine di quello penale e, se già iniziato, deve essere sospeso" (*decisioni nn. 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24 del 25 gennaio-12 agosto 1992*).

### **Sentenza irrevocabile di condanna (effetti)**

**15** La sentenza penale di condanna, confermata in appello - sia pure per una durata inferiore rispetto al giudizio di primo grado - e in Cassazione, può ben giustificare l'irrogazione della sanzione della sospensione dall'esercizio della professione, qualora l'Ordine motivatamente ritenga che i fatti incontestabilmente accertati dall'Autorità giudiziaria costituiscano altresì illecito disciplinare (*dec. n. 3 del 23 marzo-24 settembre 1991*).

### **Principio della separatezza dei giudizi**

**16** Il principio della separatezza del giudizio penale rispetto a quello disciplinare comporta, anche quando vi sia una sentenza passata in giudicato, che il Consiglio dell'Ordine debba in ogni caso instaurare il procedimento disciplinare, non potendosi limitare ad emettere un mero provvedimento dichiarativo della sanzione irrogata dall'Autorità giudiziaria.

Ciò consegue dagli intervenuti mutamenti del quadro normativo in materia, derivanti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 971/88, in base alla quale è venuta meno l'automaticità dell'applicazione delle sanzioni che comportano la risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di condanna penale irrevocabile.

Pertanto, l'organo di disciplina, pur potendo tener conto dell'accertamento dei fatti operato dal giudice penale, dovrà sottoporre le risultanze emerse in quella sede ad autonoma valutazione sotto il profilo deontologico (*dec. n. 7 del 4 maggio-13 dicembre 1991*).

**17** Alla luce del nuovo codice di procedura penale, che ha stabilito il principio di separatezza dei giudizi, l'azione disciplinare può essere iniziata, proseguita e conclusa, da parte dell'Ordine, anche in presenza di un procedimento penale sugli stessi fatti (*dec. n. 9 del 4 maggio-13 dicembre 1991*).

## **MANCANZE DISCIPLINARI (NEI RAPPORTI CON COLLEGHI E NELLA LIBERA PROFESSIONE)**

### **Comportamento negligente**

**18** Costituisce grave mancanza nell'esercizio della professione il comportamento del sanitario primario ortopedico il quale abbia eseguito, per negligenza, un intervento di osteosintesi su un arto perfettamente sano, arrecando così grave pregiudizio alla salute ed alla integrità fisica del paziente (*dec. n. 5 del 23 marzo-24 settembre 1991*).

**19** Costituisce illecito disciplinare, sotto il profilo della scarsa coscienza professionale nel trattamento di forme patologiche particolarmente gravi, la mancata assunzione di iniziative intese a condurre il paziente verso una terapia appropriata, assecondando il paziente nell'illusione di poter

guarire con pratiche mediche di non comprovata efficacia e ritardando il ricorso a rimedi più idonei per una malattia in cui la tempestività dell'intervento è di primaria importanza (*dec. n. 9 del 4 maggio-13 dicembre 1991*).

### **Contraffazione di farmaci per uso veterinario**

**20** Non integra gli estremi della contraffazione il fatto del ricorrente che abbia adattato (non è rilevante se mediante diluizione con acqua distillata o attraverso un diverso dosaggio) un prodotto farmaceutico confezionato nella versione per animali di grossa taglia alle esigenze dell'animale di minori dimensioni che aveva in cura, trattandosi nella fattispecie non di alterazione o rifacimento del prodotto originario, bensì di somministrazione del medicinale adeguata al peso corporeo dell'animale (*dec. n. 5 del 25 gennaio-12 agosto 1992*).

### **Diverbio con un collega**

**21** E' illegittima la decisione con cui l'Ordine ha inflitto una sanzione al sanitario coinvolto in una controversia con un collega, insorta nell'ambito di una complessa vicenda caratterizzata da contrasti personali, quando risulti che l'organo di disciplina abbia ommesso di valutare le circostanze addotte dall'incolpato a propria difesa (*dec. n. 6 del 23 marzo-24 settembre 1991*).

### **Prezzi dei medicinali (inosservanza)**

**22** La distinzione operata dall'art. 125 del Testo unico delle leggi sanitarie tra farmaci ad uso umano, sottoposti a regime di prezzo amministrato, e farmaci ad uso veterinario, sottoposti a regime di prezzo sorvegliato, non ha rilevanza ai fini dell'irrogazione di una sanzione al farmacista che, nella vendita di prodotti farmaceutici del secondo tipo, abbia applicato sconti e ottenuto margini di profitto tanto elevati da gettare discredito sulla categoria professionale (*dec. n. 21 del 8 giugno-13 dicembre 1991*).

## **MANCANZE DISCIPLINARI (PUBBLICITÀ ED INFORMAZIONE SANITARIA)**

### **Libertà di manifestazione del pensiero**

**23** Non è sanzionabile il comportamento del sanitario che in un'intervista si limiti a fornire notizie generiche circa una pratica terapeutica, quella dell'omeopatia, già ampiamente nota al pubblico, tenuto anche conto del fatto che i toni enfatici rilevati dalla commissione di disciplina sono presenti nella parte introduttiva dell'articolo e quindi non sono riconducibili all'incolpato. Ciò in conformità della giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo la quale il potere disciplinare della P.A. incontra un limite nei casi in cui il pubblico dipendente manifesta il suo pensiero, anche nell'ambito della propria attività (*dec. n. 2 del 23 marzo-24 settembre 1991*).

**24** In conformità alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, il potere disciplinare della P.A. incontra un limite nella tutela dei diritti costituzionalmente garantiti, tra i quali ha primaria importanza la libera manifestazione del pensiero. Tuttavia, il comportamento del sanitario nei rapporti con la stampa deve essere valutato con riguardo alle funzioni dallo stesso svolte. In particolare, è sanzionabile il comportamento del medico che, nella sua veste di primario ospedaliero, rilasci dichiarazioni tali da ingenerare nel cittadino il convincimento che pratiche scientificamente non provate, quali la pranoterapia, siano ufficialmente riconosciute (*dec. n. 8 del 4 maggio-13 dicembre 1991*).

## **Riconoscimento di dicitura pubblicitaria**

**25** Ha natura pubblicitaria la dizione “Ospedale Veterinario”, utilizzata dall’interessato per indicare la struttura presso cui svolge la sua attività professionale, senza che tale dizione trovi riscontro in atti formali di riconoscimento da parte delle competenti autorità; non è rilevante a tal fine, infatti, la delibera con cui la Facoltà di medicina veterinaria aveva inserito la predetta struttura tra le sedi di tirocinio pratico dei propri studenti, in quanto tale organo non ha certamente inteso riconoscere la natura ospedaliera delle strutture, né approvare la dicitura incriminata - ciò che del resto non avrebbe potuto fare, essendo privo della competenza ad emettere siffatti provvedimenti (*dec. n. 7 del 25 gennaio-12 agosto 1992*).

## **Rispetto del decoro professionale**

**26** Il medico libero professionista deve porre in atto tutte le misure idonee ad evitare iniziative da cui possa derivare una commistione equivoca tra funzione medica ed esercizio commerciale, con prevedibili conseguenze negative sul decoro della professione. In particolare, è perseguibile il sanitario che non ha tenuto un comportamento improntato alla massima prudenza e cautela, restando per tale mancanza pienamente coinvolto in attività anche pubblicitarie di società i cui fini, pur se non di carattere sanitario, hanno comunque attinenza con il campo sanitario (*dec. n. 13 del 4 maggio-13 dicembre 1991*).

**27** La partecipazione ad un’iniziativa pubblicitaria promossa da terzi, con l’intendimento di realizzare economie di spesa, non può essere invocata quale causa esimente dagli obblighi derivanti al diretto interessato dalle norme vigenti in materia, quando risulti che il sanitario non ha svolto la necessaria attività di controllo tesa a verificare che il messaggio pubblicitario effettivamente pubblicato fosse consona al decoro professionale (*dec. n. 23 dell’8 giugno 1991-2 aprile 1992*).

## **POTERE DEGLI ORDINI E COLLEGI**

### **In ordine all’attività del sanitario quale pubblico dipendente**

**28** Non è censurabile il comportamento del sanitario, dipendente di U.S.L., che svolga un’attività libero professionale autorizzata con apposita delibera del Comitato di gestione della Unità Sanitaria Locale di appartenenza, adottata ai sensi dell’art. 84 del D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270. In presenza di tale atto, la cui legittimità non è sindacabile da parte dell’Ordine professionale, non si può ritenere sussistente alcuna violazione, da parte degli interessati, del codice deontologico per sottrazione di clientela ai liberi professionisti operanti nello stesso territorio (*dec. n. 10 del 25 gennaio-12 agosto 1992*).

**29** L’iscrizione all’Albo professionale determina la soggezione dell’iscritto alla potestà speciale di supremazia dell’Ordine o Collegio professionale, con il conseguente dovere di osservare le norme deontologiche stabilite nell’interesse generale a tutela della dignità e del decoro della professione. A tale complesso di obblighi il professionista non può sottrarsi solo perché è un pubblico dipendente. Ne risulterà la sottoposizione del professionista ad una duplice sfera disciplinare, ma questo costituisce il riflesso della duplicità del suo stato (*decisioni nn. 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24 del 25 gennaio-12 agosto 1992*).

**30** Quando il sanitario sia anche un pubblico dipendente, la potestà disciplinare dell’Ordine professionale incontra un limite per tutto ciò che attiene allo svolgimento dei doveri professionali

derivante dal pubblico impiego. Tale limite non si intende superato quando il fatto che si addebita sia stato bensì commesso in occasione dell'esercizio delle mansioni attribuite al funzionario, ma non rappresenti una manifestazione o una estrinsecazione dei suoi poteri, costituendo un'attività meramente personale non riconducibile alla P.A. (*decisioni nn. 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24 del 25 gennaio-12 agosto 1992*).

### **Limiti generali**

**31** E' sottratto al potere disciplinare dell'Ordine il comportamento del medico riconducibile nell'ambito dell'esercizio di mansioni o funzioni pubbliche e non riferibile ad attività svolte nell'interesse personale del professionista (*dec. n. 16 dell'8 giugno 1991*).

### **PROCEDIMENTO**

#### **Assistenza legale e costituzionalità dell'art. 45 del D.P.R. n. 221/50**

**32** E' improponibile l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 45, terzo comma, del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221 (concernente l'esclusione dell'assistenza legale) in relazione all'art. 24, secondo comma della costituzione, per il fatto che il precetto costituzionale riguarda unicamente i procedimenti che si svolgono innanzi a organi giurisdizionali, mentre i giudizi disciplinari hanno natura amministrativa (*dec. n. 12 del 4 maggio-13 dicembre 1991*).

#### **Audizione dell'incolpato**

**33** L'audizione dell'incolpato costituisce una garanzia essenziale a tutela del diritto di difesa, in modo da consentire al sanitario, sull'operato del quale si eseguono gli accertamenti sommari previsti dall'art. 39 del D.P.R. n. 221/1950, di svolgere già in quella fase la propria difesa, talché l'organo di disciplina possa compiutamente valutare tutte le circostanze del caso - ivi comprese le controdeduzioni prodotte dall'interessato - ai fini della necessaria correlazione tra i fatti e gli addebiti da contestare (*ordin. n. 8 del 25 gennaio-12 agosto 1992*).

#### **Contestazione degli addebiti**

**34** L'organo di disciplina non può tener conto, ai fini della determinazione della misura della sanzione da infliggere, della recidiva allorquando tale circostanza non sia stata debitamente contestata al sanitario contro il quale si procede (*dec. n. 23 dell'8 giugno 1991*).

**35** In conformità della giurisprudenza del Consiglio di Stato, l'autorità disciplinare è vincolata al giudicato penale per quanto concerne gli elementi di fatto e di diritto che sono stati presi in esame e sono serviti a formare il convincimento del magistrato penale; conseguentemente, restando l'organo di disciplina vincolato alla materialità dei fatti accertati in sede penale, è legittimo l'atto di contestazione di addebito che faccia riferimento alle risultanze del procedimento penale (*decisioni nn. 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24 del 25 gennaio-12 agosto 1992*).

#### **Formalità procedurali in generale**

**36** Non sussiste violazione dell'art. 39 del D.P.R. n. 221/1950 quando le formalità essenziali prescritte a garanzia del diritto di difesa dell'incolpato siano state soddisfatte; a tal fine, è sufficiente che all'interessato sia stato notificato, nei modi e nelle forme regolamentari, un avviso contenente tutti gli elementi indicati alle lettere a), b), c) e d) della norma citata (*dec. n. 7 del 25 gennaio-12 agosto 1992*).

## **PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE**

### **Attività istruttoria (difetto di)**

**37** Non sussiste il vizio del provvedimento disciplinare per insufficienza dell'attività istruttoria volta a verificare il contenuto di un esposto, quando emerga dagli atti che il convincimento di colpevolezza raggiunto dall'organo di disciplina è fondato sull'atteggiamento dell'incolpata, rilevato anche in sede dibattimentale, di netta e ingiustificata chiusura al dialogo ed al confronto con una collega. In tale contesto, è legittima l'irrogazione della sanzione dell'avvertimento all'interessata quale monito a tenere, in futuro, rapporti di migliore collaborazione con i propri colleghi (*dec. n. 1 del 25 gennaio-12 agosto 1992*).

### **Motivazione (obbligo di)**

**38** Nel formulare la contestazione di addebito, l'Ordine non ha l'obbligo di indicare su quali prove certe l'addebito sia fondato, potendo quelle essere acquisite nel corso del procedimento disciplinare. La decisione con la quale viene comminata la sanzione deve invece essere preceduta da un formale accertamento degli elementi di prova che la commissione di disciplina ritiene idonei a suffragare il convincimento di colpevolezza, accertamento che deve essere indicato in motivazione affinché sia possibile ricostruire l'iter logico-giuridico che ha condotto l'Ordine ad adottare la decisione stessa (*ordin. n. 4 del 23 marzo-24 settembre 1991*).

**39** Quando l'azione disciplinare trae origine da una visita ispettiva condotta dalla competente Unità Sanitaria Locale, la realtà dei fatti accertati in quella sede si intende provata, ancorché di tali fatti si possano dare interpretazioni divergenti. Pertanto, è legittima l'adozione del provvedimento sanzionatorio se l'organo di disciplina, valutate le circostanze di fatto, motivatamente ritiene che la condotta dell'incolpato ha violato specifiche disposizioni normative (*dec. n. 20 dell'8 giugno-13 dicembre 1991*).

**40** Non sussiste il vizio di motivazione del provvedimento disciplinare per mancata indicazione del contenuto del dibattito in camera di consiglio, sussunto sotto la formula "dopo ampie discussioni", quando la conoscenza delle dichiarazioni dei consiglieri non sia rilevante ai fini della comprensione dell'iter logico-giuridico che ha condotto il Consiglio a raggiungere il convincimento di colpevolezza del sanitario (*dec. n. 22 dell'8 giugno-13 dicembre 1991*).

### **Mancata sottoscrizione**

**41** Non sussiste nullità della decisione per mancata sottoscrizione dei componenti presenti al momento della sua adozione quando tale vizio sia dedotto in relazione alla copia notificata al ricorrente, anziché all'originale dell'atto (*dec. n. 12 del 4 maggio-13 dicembre 1991*).

### **Notifica limitata al dispositivo**

**42** Non è motivo di nullità - ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 221/1950 - della decisione adottata dal Consiglio direttivo dell'Ordine o Collegio in materia disciplinare la circostanza che all'interessato sia stato notificato solo il dispositivo; la mancata notificazione della decisione comporta solo la facoltà per il ricorrente di proporre motivi di impugnazione aggiunti, anche oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 53 del D.P.R. n. 221/1950 (*dec. n. 7 del 25 gennaio-12 agosto 1992*).

## **Silenzio-rifiuto**

**43** Il silenzio dell'Ordine a fronte della richiesta di autorizzazione all'affissione di cartelli o insegne ha natura di silenzio-rifiuto e non di silenzio-assenso (*dec. n. 17 dell'8 giugno 1991*).

## **Valutazione delle circostanze addotte dall'incolpato**

**44** In conformità alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, è illegittimo, per eccesso di potere, il provvedimento disciplinare che risulti basato non su una esauriente dimostrazione, ma su apprezzamenti subiettivi non suffragati da elementi di prova, ovvero su una semplice presunzione di inattendibilità delle attestazioni contenute nei documenti prodotti dall'interessato.

Il provvedimento è illegittimo, altresì, se la commissione di disciplina, in sede di valutazione delle prove, abbia portato il suo esame su circostanze estranee alle giustificazioni addotte dall'incolpato e al fatto addebitatogli, omettendo invece di valutare la sussistenza delle circostanze da lui addotte.

Non soddisfa, quindi, la necessità di valutare le circostanze addotte dall'incolpato la semplice menzione, nella decisione impugnata, delle argomentazioni difensive da lui formulate (*dec. n. 17 dell'8 giugno 1991*).

## **RESPONSABILITA' DISCIPLINARE**

### **Elemento subiettivo (dolo o colpa)**

**45** In conformità alla giurisprudenza del Consiglio di Stato in tema di responsabilità del pubblico dipendente, è sanzionabile il comportamento del sanitario che nell'adempimento delle sue mansioni non osservi le norme giuridiche e tecniche che governano la sua attività: l'inosservanza di tali norme, dovute a dolo ed a colpa, dà sempre luogo a responsabilità disciplinare.

L'esclusione del dolo non importa insussistenza del fatto addebitato, in quanto l'indagine sull'elemento soggettivo intenzionale della mancanza commessa non è richiesta, essendo sufficiente l'accertamento della volontarietà del fatto (*dec. n. 20 dell'8 giugno 1991*).

### **Elemento subiettivo (in relazione all'obbligo di obbedienza verso il superiore gerarchico)**

**46** Il comportamento del farmacista, che abbia (così come risulta dagli atti del procedimento penale) collaborato con il direttore della farmacia comunale, il quale si procurava medicinali rifustellati con fustelle false per ottenere illeciti rimborsi, deve essere valutato alla luce del ruolo da lui effettivamente avuto nella vicenda, con particolare riferimento al riconosciuto stato di soggezione nei confronti del suo superiore.

Secondo l'interpretazione fornita dal Consiglio di Stato dell'art. 17 del Testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, relativo ai limiti ai doveri verso il superiore gerarchico, l'esercizio della facoltà riconosciuta al dipendente di sottrarsi all'esecuzione degli ordini del superiore si giustifica solo quando ricorrano circostanze eccezionali, la cui individuazione va fatta con estrema cautela. Va inoltre tenuto conto che, sempre seguendo l'orientamento del Consiglio di Stato, ogni provvedimento disciplinare involge sempre un giudizio complessivo sulla personalità dell'incolpato, con la conseguenza che l'indagine diretta all'accertamento della responsabilità disciplinare ha per oggetto tanto la capacità dell'agente in ordine all'infrazione contestata quanto la causa di quest'ultima.

Non sussiste pertanto la responsabilità del sanitario quando dagli atti del procedimento emerga con certezza che egli - a motivo dello stato di soggezione nei confronti del suo superiore - sia rimasto coinvolto in una vicenda delle cui implicazioni, anche di natura disciplinare, non aveva

consapevolezza, e quando sia stata riconosciuta la mancanza, nell'interessato, dell'intenzione di trarre profitto dai fatti per i quali è stato sottoposto a procedimento disciplinare (*dec. n. 15 del 25 gennaio-12 agosto 1992*).

## **SANZIONI**

### **Duplicità**

**47** E' infondata l'eccezione di duplicità di sanzioni per uno stesso fatto, quando il primo provvedimento disciplinare è stato determinato dall'aver posto in essere una situazione ritenuta non conforme alle norme deontologiche e il secondo provvedimento è stato adottato per punire il rifiuto del ricorrente, all'uopo diffidato, di rimuovere detta situazione (*dec. n. 7 del 25 gennaio-12 agosto 1992*).

**48** Non sussiste duplicazione di sanzione quando la sospensione dall'esercizio della professione sia stata inflitta all'interessato che aveva in precedenza scontato un periodo di sospensione cautelare, peraltro correttamente computato dall'Ordine nella pena ancora da scontare (*decisioni nn. 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24 del 25 gennaio-12 agosto 1992*).

### **III - ELEZIONI ALLE CARICHE DIRETTIVE**

#### **CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ELETTORALE**

##### **Avvisi di convocazione e termine**

**49** L'avviso di convocazione di cui all'art. 14, secondo comma, del D.P.R. 5 aprile 1950 n. 221, non comunicato con l'invio di lettera raccomandata almeno venti giorni prima di quello fissato per l'inizio delle votazioni a ciascun iscritto all'albo, comporta l'invalidità delle relative operazioni elettorali (*dec. 46 del 30 novembre 1991*).

#### **SEGGIO ELETTORALE**

##### **Variazione della composizione**

**50** La determinazione del periodo di tempo durante il quale lo scrutinio è stato effettuato in mancanza di uno scrutatore non è elemento rilevante ai fini della validità o meno delle operazioni elettorali. Piuttosto, occorre verificare se, alla luce della normativa che disciplina la materia, possa essere ritenuta legittima la prosecuzione dello scrutinio dei voti dal momento in cui uno scrutatore lascia, sia pure momentaneamente, il seggio.

In proposito, l'art. 18 del D.P.R. n. 221/1950 dispone che, trascorso il termine per lo svolgimento delle operazioni di voto, il presidente dichiara chiusa la votazione e procede allo scrutinio assistito dagli scrutatori e dal segretario; pertanto, in base a detta norma, è requisito inderogabile la presenza di tutti i componenti del seggio nel corso dello scrutinio. Infatti, le norme che disciplinano lo svolgimento delle elezioni sono per loro natura inderogabili, per cui la mancata osservanza delle formalità ivi previste comporta la nullità delle operazioni elettorali (*dec. n. 45 del 30 novembre 1991*).

#### **SVOLGIMENTO OPERAZIONI ELETTORALI**

##### **Elenco dei candidati**

**51** E' infondato il motivo di gravame relativo alla mancata affissione, nei locali dove hanno avuto luogo le operazioni elettorali, dell'elenco delle candidate alle elezioni, in quanto nessuna norma impone tale adempimento, stante il principio stabilito dall'art. 16 del D.P.R. 221/1950 della eleggibilità di tutti gli iscritti all'Albo professionale (*dec. n. 2 del 25 gennaio-12 agosto 1992*).

##### **Scrutini: voto espresso col cognome errato**

**52** In conformità alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo la quale nel procedimento elettorale deve essere sempre salvaguardata la volontà del corpo elettorale - e deve essere quindi ritenuto valido il voto contenuto nella scheda ogniqualvolta sia possibile accertare in concreto la volontà effettiva dell'elettore -, è illegittimo l'annullamento di due voti espressi a favore dell'iscritto il cui cognome sia stato indicato in modo parzialmente errato, quando, in assenza di altri colleghi aventi generalità simili, egli poteva agevolmente essere individuato quale destinatario della volontà dei due elettori (*dec. n. 9 del 25 gennaio-12 agosto 1992*).

## **Veridicità di quanto attestato nei verbali**

**53** Nei ricorsi in materia elettorale, il verbale relativo allo svolgimento delle operazioni per le elezioni del Consiglio direttivo, essendo atto pubblico, fa piena prova di quanto in esso attestato fino al momento in cui nella competente sede non ne sia accertata la falsità. Pertanto, il motivo di gravame relativo ad una pretesa duplice proclamazione degli eletti, che avrebbero condotto ad opposti risultati, non è proponibile ove tale circostanza non è riportata nel verbale, regolarmente sottoscritto da tutti i componenti il seggio elettorale.

E' parimenti infondato il motivo di ricorso inerente alla operazione di bruciatura delle schede valide, di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 221/1950, asseritamente compiuta prima del giorno di ultimazione delle operazioni elettorali, quando tale circostanza non risulti dal relativo verbale (*dec. n. 38 del 30 novembre 1991-2 aprile 1992*).

## **IV - IMPUGNAZIONI DAVANTI ALLA COMMISSIONE CENTRALE**

### **ANOMALIE NELLA PROPOSIZIONE DEI RICORSI INNANZI ALLA C.C.E.P.S.**

#### **Inammissibilità del ricorso**

**54** Il ricorso proposto informalmente, non in regola ai fini fiscali, ed in ogni caso non notificato alle autorità contemplate nell'art. 54 del D.P.R. 5 aprile 1950 n. 221, è inammissibile (*dec. n. 25 del 30 novembre 1991*).

#### **Istanza di revoca del provvedimento di cancellazione**

**55** Non è ammissibile il ricorso per la revoca del provvedimento di cancellazione dall'Albo, adottato dal Collegio su richiesta dell'interessata, in quanto l'eventuale istanza deve essere presentata allo stesso organo che ha emanato l'atto, e non alla Commissione Centrale (*dec. n. 4 del 25 gennaio-12 agosto 1992*).

### **CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE**

**56** L'avvenuto conseguimento, da parte del ricorrente, della abilitazione definitiva all'esercizio della professione di medico-chirurgo fa venire meno il motivo da cui trae origine il gravame, determinando così la cessazione della materia del contendere (*dec. n. 10 del 4 maggio-13 dicembre 1991*).

### **IRRICEVIBILITA' DEL RICORSO (ART. 54 D.P.R. 221/50)**

**57** E' irricevibile il gravame che, pur tenendo conto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, risulti notificato oltre il termine perentorio di trenta giorni indicato nell'art. 54, u.c., del D.P.R. 221/1950 (*dec. n. 50 del 30 novembre 1991-2 aprile 1992; conformi: decisioni n. 3/1992, n. 6/1992*).

### **RICORSI ALLA C.C.E.P.S.**

#### **Contraddittorio (integrazione del)**

**58** In conformità a quanto statuito dalla Corte di Cassazione con le decisioni n. 3556 e n. 3557 del 1991, che hanno individuato quale contraddittore necessario nel giudizio innanzi alla Commissione centrale il Ministro della Sanità in luogo del Prefetto, il ricorrente deve, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., integrare il contraddittorio nei confronti del Ministro della Sanità (*ord. 28 del 30 novembre 1991*).